



Ministero dell'economia e delle Finanze

DI CONCERTO CON

Ministero dell'Interno

N.

VISTO l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato, da ultimo, dall'articolo 13, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 4 del 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", concernente "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali" riferito all'anno 2020;

VISTI i decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, dell'11 novembre 2020 e del 14 dicembre 2020, che hanno definito i criteri e le modalità di riparto e assegnato le risorse per l'anno 2020 del Fondo di cui al citato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, sostituito dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che incrementa la dotazione del Fondo per l'esercizio delle

funzioni degli enti locali di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;

VISTO, altresì, il successivo comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTI i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 e del 30 luglio 2021, che hanno definito i criteri e le modalità di riparto e hanno assegnato le risorse dell'incremento del Fondo di cui al ripetuto articolo 106 per l'anno 2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021, di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021";

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale prevede che "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022

confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”;

VISTO, inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 che prevede che gli enti locali che utilizzano nell'anno 2022 le risorse di cui al comma 1 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo del comma 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma 3, per gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome;

VISTO il successivo comma 4 del predetto articolo 13 il quale prevede che “Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di

solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;

VISTO il comma 6 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, successivamente, dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che, al secondo periodo, prevede la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse di cui al medesimo articolo 13 “a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”;

VISTO il successivo comma 6.1 dell'articolo 13, inserito dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, come sostituito dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, che prevede che, in relazione a quanto previsto dal precedente comma 6, “la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo”;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”;

VISTA la nota PAT/RFP001-06/10/2022-0685234 con la quale le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano propongono di estendere anche per l'anno 2022 agli enti locali del territorio di appartenenza la possibilità di avvalersi dell'applicazione web predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'inserimento e dell'invio dei dati

entro il termine fissato dalla legge statale, con certificazione trasmessa automaticamente mediante l'applicativo alle rispettive Regioni o Province autonome;

VISTA la nota n. 238081 del 10 ottobre 2022 di assenso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

TENUTO CONTO dell'accordo, in corso di perfezionamento, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano nel quale è previsto che gli enti locali ricadenti nel territorio delle richiamate Regioni e Province autonome, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 o quello eventualmente fissato da una norma di legge statale successiva, trasmettono la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, accedendo direttamente all'applicativo web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>, ferma restando la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine, da parte delle Autonomie speciali alla Ragioneria generale dello Stato dei risultati complessivi della certificazione dei propri enti, dando evidenza, per ciascun ente, delle risorse assegnate al fine di permettere la certificazione dei contributi complessivamente loro assegnati ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, e dell'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, nonché l'obbligo di vigilanza del rispetto del termine del 31 maggio 2023 da parte dei propri enti locali e l'applicazione delle sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti coerentemente con quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, in caso di mancata o ritardata compilazione della certificazione;

VISTO l'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di "Firma digitale";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone che “L’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)”;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 78, il quale dispone, tra l’altro, l’incremento di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 3 dello stesso articolo 78;

VISTO l’articolo 25, comma 1, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO l’articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 4 del 2022, che prevede l’incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, per il ristoro ai comuni per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022 dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2020; il successivo comma 2 prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022;

VISTO, altresì, l’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, che prevede un ulteriore incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 del predetto fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022 dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco nonché del contributo di soggiorno; il successivo comma 2 prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022;

VISTO l'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di esonero dal pagamento del canone per l'utilizzo del suolo pubblico alle condizioni e nei termini ivi indicati;

VISTO il comma 706 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 137 del 2020 sono prorogate fino al 31 marzo 2022;

VISTO il successivo comma 707 del richiamato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, il quale dispone che "Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato";

VISTO, l'articolo 65, comma 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, successivamente, modificato dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale dispone che "Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

VISTO il successivo comma 7 del medesimo articolo 65 del decreto-legge n. 73 del 2021 che prevede che "Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso

in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato”;

VISTO l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022, che prevede l'incremento del fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato;

VISTO l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che prevede che “Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge;

VISTO l'articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, tra l'altro, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;

VISTO l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 178, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che prevede, "In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021";

VISTO l'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede che "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituiscono il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stesse. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1° aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022, fermo restando che l'erogazione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.”;

VISTO l'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quale prevede, al comma 1, che “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori”; al successivo comma 2 prevede che “Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione”;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il quale prevede che “Per garantire la continuità dei

servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici”;

VISTO il comma 3 dell'articolo 40 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede che “Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”;

VISTO il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale prevede che “Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”;

VISTO il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il quale prevede che “Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40,

comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.”;

VISTO il comma 5-ter del citato articolo 40 del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale prevede che “Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022”;

RITENUTO opportuno, al fine di semplificare agli enti la compilazione del modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, fornire, in versione precompilata, i dati relativi al rendiconto dell'anno 2022 inviati alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196, i dati relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale all'IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), forniti dal Dipartimento delle Finanze, i dati delle colonne “Accertamenti 2019 (b)”, “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)”, “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (d)”, “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (e)” e “Impegni/Stanzamenti 2019 (b)”, come presenti nelle corrispondenti colonne del modello COVID-19/2021 relativo all'anno 2021, nonché i dati relativi a specifici ristori di entrata e di spesa;

RITENUTO, altresì, opportuno far attestare nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l'utilizzo nell'anno 2022 del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e, successivamente, dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché l'utilizzo nell'anno 2022 del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;

TENUTO CONTO che, a seguito della migrazione degli applicativi su una nuova infrastruttura dedicata alla Ragioneria generale dello Stato, è stato modificato l'URL di accesso all'applicativo del pareggio di bilancio in <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022;

TENUTO CONTO che le modalità e il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, per l'anno 2022 di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, sono definiti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 ottobre 2022;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Certificazione)

1. Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, secondo il prospetto "**CERTIF-COVID-19/2022**" e le modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, con le modalità e i prospetti "**COVID-19/2022**" e "**COVID-19-Delibere/2022**" definiti nell'allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, utilizzando l'applicativo web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>.
3. Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019 e/o delibere o decreti di agevolazioni 2022 specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto "**CERTIF-COVID-19/A/2022**" le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2023 e con le stesse modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto.
4. La certificazione di cui ai commi da 1 a 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Articolo 2

(Ritardato invio della certificazione)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1 che trasmettono, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Firmatario1

CERTIFICAZIONE

Il presente allegato definisce le modalità e il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per l'anno 2022 a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

- A.1. Enti tenuti all'invio, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti
- A.2 Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso
- A.3 Contatti per richieste di chiarimenti e supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19/2022

- B.1 Sezione 1 del modello COVID-19/2022 - "Entrate"
- B.2 Sezione 2 del modello COVID-19/2022 - "Spese"
- B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese
- B.4 Modello COVID-19 - Delibere/2022

C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19/2022 e CERTIF-COVID-19/A/2022 E ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO

- C.1 Contenuti dei modelli di certificazione CERTIF-COVID-19/2022 e CERTIF-COVID-19/A/2022
- C.2 Istruzioni per l'invio telematico

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Enti tenuti all’invio, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché delle risorse di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, **entro il 31 maggio 2023**, i modelli COVID-19/2022, COVID-19-Delibere/2022, CERTIF-COVID-19/2022 e CERTIF-COVID-19/A/2022, allegati al presente decreto, **esclusivamente tramite l’apposita applicazione web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>**, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I dati richiesti devono essere espressi in euro e non sono ammessi valori negativi o con decimali.

Per le regole di accesso all’applicazione web, si rinvia all’allegato 2 denominato “**ACCESSO WEB/22** – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica”, contenente tutte le istruzioni necessarie per l’utilizzo dell’applicativo web dedicato al “Pareggio di bilancio”.

Giova segnalare che, gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.

A.2 Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso

Per gli accreditamenti, ci si avvale di quelli sinora effettuati per le utenze dell’applicazione web dedicata al pareggio di bilancio, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che rimangono validi sino a quando l’ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all’allegato 2 denominato “**ACCESSO WEB/22** – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica”, contenente tutte le istruzioni necessarie per l’utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio.

A tal fine, si sottolinea ancora una volta l'importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Pareggio di bilancio". Al riguardo, si precisa che, attraverso la nuova versione della funzione "Anagrafica Ente - Gestione Anagrafica Enti/Utenti", ciascun utente già regolarmente accreditato al "Pareggio di bilancio" per un dato ente, può:

- accreditarsi/disabilitarsi ad/da un altro ente;
- accreditare/disabilitare un altro utente al/dal proprio ente;
- accreditare/disabilitare un altro utente del proprio ente, ad un altro ente.

Ad ogni modifica anagrafica il sistema invierà una apposita e-mail di "Aggiornamento Anagrafica Utente" e/o "Aggiornamento Anagrafica Ente" all'indirizzo istituzionale dell'ente.

Mediante la stessa funzione, è possibile eseguire le seguenti modifiche:

- variazione dell'indirizzo di posta elettronica;
- recapito telefonico.

Si invitano, pertanto, gli enti a provvedere sin da ora all'aggiornamento del citato data base, indicando esclusivamente mail istituzionali dell'Ente di appartenenza.

A.3. Contatti per richieste di chiarimenti e supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- a) **pareggio.rgs@mef.gov.it** per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
- b) **assistenza.cp@mef.gov.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito il citato allegato 2 denominato "[ACCESSO WEB/22](#) – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica", contenente tutte le istruzioni necessarie per l'utilizzo dell'applicativo web dedicato al "Pareggio di bilancio").

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19/2022

Il modello COVID-19/2022 ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle **maggiori/minori entrate** e **maggiori/minori spese** di ciascun ente locale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. La compilazione di tale modello è propedeutica alla compilazione e trasmissione della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022 (modello CERTIF-COVID-19/2022).

Al fine di poter accedere al modello COVID-19/2022 occorre utilizzare dal Menu Funzionalità **“Gestione modello”** la funzione *“Acquisizione/Variazione Modello”*, selezionare il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante *“CONFERMA”*.

In presenza di errori materiali di inserimento, ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello, richiamando dal Menu Funzionalità **“Gestione modello”**, presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la funzione **“Acquisizione/Variazione Modello”**, cliccando successivamente sul pulsante *“SALVA”* per il salvataggio delle modifiche effettuate.

Il modello COVID-19/2022 mantiene sostanzialmente la struttura già nota del modello compilato per l'anno 2021, mettendo a confronto i dati degli anni 2022 e 2019. Pertanto, il citato modello è diviso in due sezioni: la Sezione 1 è dedicata alle entrate e la Sezione 2 alle spese. Le prime 4 colonne, strutturate in modo identico per entrambe le sezioni, riportano le seguenti informazioni:

- Fonte: indica la fonte dei dati prospettati nelle colonne (a) e (b);
- Codice III livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati contabili analitici), i codici di III livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce di entrata e spesa;
- Codice IV o V livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati contabili analitici), i codici di IV o V livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce di entrata e spesa per la quale, considerata la rilevanza, è richiesto uno specifico dettaglio informativo;

- Descrizione Entrata/Spesa: riporta la descrizione delle entrate e delle spese oggetto di rilevazione che corrispondono, in quasi tutti i casi, alle descrizioni del III, del IV o del V livello del piano dei conti. La riga “Altro”, riportata nella Sezione 1, si compone delle voci di IV livello del piano dei conti dettagliate nell’elenco 1 del paragrafo “B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese”. In analogia, la riga “Altro” riportata nella Sezione 2 si compone delle voci di IV livello del piano dei conti dettagliate nell’elenco 2 del paragrafo “B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese”.

B.1 Sezione 1 del modello COVID-19/2022 “Entrate”

La *Sezione 1* è articolata nelle colonne da (a) a (h).

Colonna (a) - “Accertamenti 2022”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) della *Sezione 1* sono pre-compilate nei seguenti casi, già noti:

- Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI e IMIS – quota comune: dati fonte F24 – voce “importo a debito versato” – forniti dal Dipartimento delle Finanze. Si considerano i dati di gettito per l’anno di imputazione 2022 risultanti dalle deleghe di versamento presentate al 28 febbraio 2023, al lordo di ogni trattenuta o compensazione. Si precisa che il dato sarà esposto al netto degli effetti dell’esenzione TASI sulle prime case – quota a carico inquilino, stimata in misura pari al ristoro assicurato per il tramite del Fondo di Solidarietà Comunale per gli anni dal 2016 al 2019, nonché depurato degli errori nei versamenti comunicati dagli enti sul portale del federalismo fiscale. In tale dato non sarà, inoltre, ricompreso il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamento e recupero evasione;
- Addizionale comunale all’IRPEF: dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2022, al lordo di ogni trattenuta o compensazione. Si precisa che il dato non sarà esposto per tutti gli enti che hanno istituito il tributo a decorrere dall’anno di imposta 2022;
- Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA): dati fonte ACI forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “accertato” – versamenti effettuati nell’anno 2022, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;
- Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA): dati fonte F24 forniti dal Dipartimento

delle Finanze – voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2022, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;

- Rendiconto 2022 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA (Dati contabili analitici) per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata, ad eccezione delle voci “Imposte, tasse e proventi assimilati” e “Proventi derivanti dalla gestione dei beni” per le quali sarà valorizzata esclusivamente la colonna (h).

Si precisa che i dati con fonte DCA (Dati contabili analitici) - Rendiconto finanziario entrate del rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP-Bilanci Armonizzati sono pre-compilati anche se il predetto rendiconto è stato inviato con stato di approvazione provvisorio (es. preconsuntivo o approvato dalla Giunta). A tal fine, si invita ciascun ente locale ad anticipare la trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati, sia pur provvisorie. Si segnala, infatti che, in assenza delle richiamate informazioni all’interno della citata Banca Dati, ciascun ente locale è tenuto ad inserire manualmente gli **accertamenti di entrata** a tutto il 31 dicembre 2022. Al riguardo, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2022, se approvato e non ancora trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2022.

A tal fine, si segnala che, nel caso di trasmissione dei dati alla BDAP-Bilanci Armonizzati in un momento successivo al manuale inserimento degli stessi nel modello COVID-19/2022 – *Sezione I – “Entrate”*, ovvero, in caso di nuova trasmissione dei dati in via definitiva alla BDAP-Bilanci Armonizzati:

- fino a quando l’ente non ha acquisito il modello CERTIF-COVID-19/2022, il sistema procederà, nel giorno successivo alla nuova trasmissione, a sovrascrivere le informazioni già presenti nel modello COVID-19/2022 determinando la sua cancellazione. Si rende necessario la riacquisizione del modello COVID-19/2022 con conseguente verifica e conferma dei dati sovrascritti, avvalendosi della Funzione di “*Acquisizione/Variatione modello*” dal Menu Funzionalità “*Gestione modello*”;
- se l’ente ha già acquisito il modello CERTIF-COVID-19/2022, il sistema non procederà a sovrascrivere le informazioni già presenti nel modello COVID-19/2022 affinché non venga annullato il modello CERTIF-COVID-19/2022 il cui iter è già in corso. Ne consegue che, al fine di consentire al sistema di sovrascrivere le informazioni già presenti, si rende necessario riacquisire il modello COVID-19/2022 avvalendosi della Funzione di “*Acquisizione/Variatione modello*” dal Menu Funzionalità “*Gestione modello*”.

Si precisa, inoltre, che la sovrascrizione dei dati della colonna a) interesserà solo le informazioni delle celle con fonte BDAP, mentre restano ferme le informazioni pre-compilate da fonte F24 e ACI.

Gli Enti che hanno erroneamente contabilizzato nel proprio bilancio una voce specifica delle “Imposte, tasse e proventi assimilati” (es. Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale, ecc.) nella voce residuale E.1.01.01.99.000 “Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del piano dei conti ricompresa nella riga “Altro”, sono tenuti a variare (ridurre) gli importi presenti o inseriti nella riga “Altro”. Qualora, poi, tale voce sia esposta nel modello COVID-19/2022 con fonte dati BDAP-DCA gli enti sono altresì tenuti a riportarne l'importo nell'apposita riga del Modello dedicata alla specifica imposta, tassa o provento assimilato.

Si forniscono di seguito le istruzioni da seguire per la corretta rappresentazione, nel Modello COVID-19/2022, dell'entrata relativa al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, tra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Sarebbe opportuno intervenire sulla colonna a) “Accertamenti 2022” della Sezione 1 del Modello in parola, riducendo l'importo presente, in tale colonna, in corrispondenza del codice nel quale viene contabilizzata nel bilancio dell'ente la nuova entrata 2022 ed iscrivendo il medesimo importo, sempre nella colonna a) della medesima Sezione 1, in corrispondenza del codice utilizzato nel 2019 per contabilizzare in bilancio l'entrata ora sostituita dal canone unico patrimoniale. Si precisa che l'operazione di riallineamento delle entrate sopra proposta dovrebbe essere effettuata dall'ente esclusivamente all'interno del modello della certificazione, lasciando invariata la contabilizzazione effettuata in bilancio. Analogamente, nel caso in cui l'Ente abbia adottato variazioni in aumento, in diminuzione o deliberato agevolazioni per l'anno 2022 relative al canone unico patrimoniale con effetti sul medesimo esercizio, riporterà i relativi importi nelle corrispondenti colonne d), e) e f). In tal caso, provvederà altresì alla compilazione del Modello COVID-19-Delibere/2022.

Ciò posto, si fa tuttavia presente che, anche qualora non venisse effettuato - nel modello della certificazione - il riallineamento di cui sopra, l'effetto in termini di minore o maggiore entrata 2022 rispetto al 2019 sarebbe in ogni caso colto all'interno del Modello e nel saldo complessivo della

certificazione risultante dallo stesso. Il Modello rileverebbe, infatti, una maggiore entrata 2022 rispetto al 2019 in relazione al nuovo canone patrimoniale e, contemporaneamente, una minore entrata 2022 rispetto al 2019 in relazione a Cosap/Tosap e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Colonna (a1) - “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022”:

Al fine di confrontare gli accertamenti 2022 e gli accertamenti 2019 con riferimento alle sole entrate ordinarie, gli enti sono tenuti a compilare la colonna (a1) inserendo, **esclusivamente con segno positivo**, l'importo della quota parte degli accertamenti 2022 di cui alla colonna (a) derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell'ente nell'esercizio 2022. A tal fine, si precisa che per entrate straordinarie si intendono entrate accertate nel 2022 e non presenti anche nell'esercizio 2019 o, in alternativa, accertamenti registrati nel 2022 ma inerenti ad entrate relative ad esercizi precedenti.

Colonna (b) - “Accertamenti 2019”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della *Sezione 1* sono pre-compilate. Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati presenti nella rispettiva colonna del modello COVID-19 per la certificazione 2021. Ne consegue, pertanto, che i dati non sono modificabili.

Gli enti che, pur essendo stati tenuti all'invio non risultano aver acquisito il modello COVID-19 propedeutico alla compilazione e all'invio della certificazione per l'anno 2021, al fine della trasmissione della certificazione per l'anno 2022 di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 4 del 2022, sono tenuti all'acquisizione del citato modello COVID-19 per l'anno 2021, previa apposita richiesta di apertura del predetto modello alla casella di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it e conseguente autorizzazione.

Colonna (b1) - “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019”:

Al fine di confrontare gli accertamenti 2022 e gli accertamenti 2019 con riferimento alle sole entrate ordinarie, le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b1) della *Sezione 1* sono anch'esse pre-compilate. Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella rispettiva colonna del modello COVID-19 per la certificazione 2021. Si precisa che, i predetti dati sono, ad ogni buon conto, modificabili.

Colonna (c) - “Differenza”:

Il sistema riporta, in automatico, per ciascuna voce interessata, la differenza tra i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a), al netto dei dati inseriti nella colonna (a1), e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b), al netto dei dati prospettati o compilati nella colonna (b1).

Colonna (d) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019):

Al fine di monitorare gli effetti sull'esercizio 2022 delle politiche autonome adottate da ciascun ente locale nel triennio 2020-2022, per gli enti che:

- hanno adottato politiche autonome nell'anno 2020 e/o 2021, ipotizzando che le stesse continuino a produrre i loro effetti anche nel 2022, per ciascuna voce sono pre-compilati e automaticamente prospettati dal sistema gli importi relativi alle politiche autonome inserite nella medesima colonna (d) del modello COVID-19 del 2021 e certificate dagli enti, così come eventualmente rettificati in coerenza alle formali comunicazioni trasmesse con nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato nell'anno 2022. I dati di cui al periodo precedente, seppur pre-compilati dal sistema, sono comunque modificabili in caso di ulteriori (rispetto a quelle già deliberate nel 2020 e/o 2021 con effetti anche sul gettito 2022) politiche autonome adottate nel 2022. Pertanto, gli enti che hanno deliberato nel 2022 ulteriori aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2022, sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2022 derivante dall'ulteriore aumento di aliquote e/o tariffe, aumentando il valore pre-compilato di un importo pari a tale maggior gettito. Si precisa, ad ogni buon conto, che i dati relativi alle politiche autonome adottate e certificate dagli enti nel 2020 e/o 2021, pre-compilati dal sistema, sono modificabili solo in aumento. Pertanto, per ciascuna voce interessata, qualora le politiche autonome adottate nel 2020 e/o 2021 non producano più i loro effetti nel 2022, sono tenuti ad indicare l'importo stimato del minor gettito 2022 rispetto al 2020 e/o 2021 nell'apposita colonna (e) *Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)*.
- non hanno adottato politiche autonome nell'anno 2020 e/o 2021: sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2022 derivante dall'aumento di aliquote e/o tariffe.

In entrambe le casistiche sopra riportate, per nuovi aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2022, gli importi del maggior gettito stimato devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello gli importi del maggior gettito devono essere riportati nella voce dei codici di III livello.

Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2022 sono tenuti, altresì, ad inserire, all'interno del modello **COVID-19-Delibere/2022**, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2022, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o tariffa pre-vigente.

Con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si precisa che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2022 sono relative all'anno d'imposta 2021 rispetto al precedente. Conseguentemente, all'interno del modello COVID-19-Delibere/2022, in corrispondenza della voce "Addizionale comunale IRPEF" gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2021, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota previgente. Si specifica in particolare che, in riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", la *colonna (d) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)* accoglie le sole politiche autonome adottate dagli enti a seguito delle variazioni di aliquote relative all'anno di imposta 2021 e 2020. Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello COVID-19-Delibere/2022 con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si rimanda al successivo paragrafo B.4.

Colonna (e) - "Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)"

Al fine di monitorare gli effetti sull'esercizio 2022 delle politiche autonome adottate da ciascun ente locale nel triennio 2020-2022, per gli enti che:

- hanno adottato politiche autonome nell'anno 2020 e/o nel 2021, ipotizzando che le stesse continuino a produrre i loro effetti anche nel 2022, per ciascuna voce sono pre-compilati e automaticamente prospettati dal sistema gli importi relativi alle politiche autonome inserite nella medesima colonna (e) del modello COVID-19 del 2021 e certificate dagli enti, così come eventualmente rettificati in coerenza alle formali comunicazioni trasmesse con nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato nell'anno 2022. I dati di cui al periodo precedente, seppur pre-compilati dal sistema, sono comunque modificabili in caso di ulteriori (rispetto a quelle già deliberate nel 2020 e

2021 con effetti anche sul gettito 2022) politiche autonome adottate nel 2022. Pertanto, gli enti che hanno deliberato nel 2022 ulteriori riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2022, sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2022 derivante dall'ulteriore riduzione di aliquote e/o tariffe, aumentando il valore pre-compilato di un importo pari a tale maggior gettito.

Si precisa, ad ogni buon conto, che i dati relativi alle politiche autonome adottate e certificate dagli enti nel 2020 e nel 2021, pre-compilati dal sistema, sono modificabili solo in aumento. Pertanto, per ciascuna voce interessata, qualora le politiche autonome adottate nel 2020 e/o nel 2021 non producano più i loro effetti nel 2022, sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato del maggior gettito 2022 rispetto al 2020 e/o al 2021 nell'apposita colonna *(d) Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)*.

- non hanno adottato politiche autonome nell'anno 2020 e/o 2021: sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2022 derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe.

In entrambe le casistiche sopra riportate, per nuove riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2022, gli importi del minor gettito stimato devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello gli importi del minor gettito devono essere riportati nella voce dei codici di III livello.

Gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe sono tenuti, altresì, ad inserire, all'interno del modello COVID-19-Delibere/2022, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2022, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o tariffa pre-vigente.

Con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si precisa che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2022 sono relative all'anno d'imposta 2021 rispetto al precedente. Conseguentemente, all'interno del modello COVID-19-Delibere/2022, in corrispondenza della voce "Addizionale comunale IRPEF" gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2021, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota previgente.

Si specifica in particolare che, in riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, la colonna (e) - *Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)* accoglie le sole politiche autonome adottate dagli enti a seguito delle variazioni di aliquote relative all’anno di imposta 2021 e 2020. Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello COVID-19-Delibere/2022 con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, si rimanda al successivo paragrafo B.4.

Colonna (f) - “Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022)”:

La colonna accoglie esclusivamente le agevolazioni specifiche per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, eventualmente adottate nel 2022. Pertanto, al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome specifiche per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato agevolazioni con effetti sull’esercizio 2022, sono tenuti ad indicare, **con segno positivo**, l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2022 derivante dalle agevolazioni.

Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello le agevolazioni devono essere riportate nella voce dei codici di III livello.

Gli enti che hanno deliberato agevolazioni specifiche per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono tenuti, altresì, ad inserire, all’interno del modello COVID-19-Delibere/2022, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull’esercizio 2022, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto le agevolazioni previgenti.

Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile:

Il sistema riporta, in automatico, per ciascuna delle tipologie di entrata sotto riportate, la quota di competenza di ciascun ente calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 2% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
- b) Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 e dell’articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 17 del 2022;

- c) TOSAP/COSAP comuni: importo assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 234 del 2021, dell'articolo 65, comma 7 del decreto-legge n. 73 del 2021 e dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022;
- d) TOSAP/COSAP province e città metropolitane: 20% gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- e) Tassa sulle concessioni comunali: 20% gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- f) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20% gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- g) Proventi da concessioni su beni e Fitti, noleggi e locazione: 20% gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)".

Si precisa che, per le restanti voci di entrata, la colonna (g) sarà prospettata vuota e non editabile da parte degli enti.

Colonna (h) – Variazioni entrate:

Nel caso di valorizzazione della colonna (f) "Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 – 2022), il sistema riporta, in automatico, i risultati delle seguenti formule:

- a) se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022) (f) \leq Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g):
Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (e);
- b) se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022) (f) $>$ Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g):
Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (e) + (Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022) (f) - Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)).

Per tutte le tipologie d'entrata per le quali non è previsto il riconoscimento della Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g), si applica la seguente formula: Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (e) + Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022) (f).

Da ultimo, per quanto attiene la quota destinata agli equilibri di parte corrente dei “Permessi di costruire”, la formula sottesa al calcolo è la seguente:

- a) se Accertamenti 2022 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) \geq Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 = zero;
- b) se Accertamenti 2022 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) $<$ Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 = Accertamenti 2022 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) - Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019, entro il limite della perdita 2022 delle entrate da permessi di costruire.

Riga (A) “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19”:

Il sistema riporta, in automatico, la somma delle singole righe della colonna (h) “Variazioni entrate”. Al riguardo, si precisa che nella somma sono considerate esclusivamente le voci di III livello, così come calcolate nel modello, con eccezione delle “Altre entrate correnti”, considerate esclusivamente per la voce di IV livello E.3.05.99.99.000, e dei “Permessi di costruire”, considerati esclusivamente per la quota destinata agli equilibri di parte corrente.

Riga (B) “Ristori specifici entrata”:

Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di entrata trovano pre-compilata la cella “Ristori specifici entrata (B)”. In particolare, ciascun ente trova esposta la somma degli importi derivanti dai seguenti ristori di entrata, assegnati nell’anno 2022:

- articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente l’incremento del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro ai comuni delle minori entrate 2022 derivanti dall’esenzione, disposta dal comma 3 del medesimo articolo 78, dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo;
- articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 concernente l’incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 e articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, concernente un ulteriore incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 del predetto fondo di cui all’articolo 25, comma 1, per il ristoro ai comuni per i mancati incassi relativi, rispettivamente, al primo trimestre del 2022 e al secondo trimestre del 2022 dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno;

- articolo 1, comma 707, della legge n. 234 del 2021, concernente Fondo per l'anno 2022 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ex COSAP e TOSAP) di cui al comma 706 del medesimo articolo 1 che prevede la proroga fino al 31 marzo 2022 dell'esonero dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 137 del 2020 (ex COSAP e TOSAP);
- articolo 65, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 concernente Fondo per l'anno 2021 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ex COSAP e TOSAP) dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, per i soggetti esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi;
- articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022 concernente l'incremento per l'anno 2022 del Fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ex COSAP e TOSAP) dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, per i soggetti esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi;
- articolo 41, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022, concernente Fondo per ristorare nel 2022 province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito nel 2021 rispetto al 2019 una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto);
- articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 e articolo 36, del decreto-legge n. 50 del 2022 concernenti l'incremento Fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, per l'eventuale quota parte a compensazione della riduzione dei ricavi tariffari.

Si segnala che nella cella "Ristori specifici entrata (B)" non saranno inseriti ristori di entrata derivanti da disposizioni normative diverse da quelle sopra richiamate.

Al riguardo, è stato predisposto il prospetto Modello RISTORI COVID-19/2022, disponibile, per i soli enti beneficiari dei richiamati ristori specifici di entrata, all'interno del sistema web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>.

Per visionare il modello RISTORI COVID-19/2022 è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it> e richiamare, dal Menu Funzionalità “**Gestione modello**” presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di “*Interrogazione/cancellazione Modello*”, selezionare il codice ente - descrizione, esercizio finanziario (2022), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante “**CONFERMA**”.

Riga (C) “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori”:

Il sistema riporta, in automatico, la differenza tra la riga “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)” e la riga “Ristori specifici entrata (B)”.

B.2 Sezione 2 del modello COVID-19 “Spese”

La **Sezione 2** – “*Spese*” è articolata, come per il 2021, nelle colonne da (a) a (e).

Colonna (a) - “Impegni/Stanzamenti 2022”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) della **Sezione 2** – “*Spese*” sono pre-compilate nel caso di Rendiconto 2022 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata.

Si precisa che i dati con fonte DCA (Dati contabili analitici) - Rendiconto finanziario uscite del rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP-Bilanci Armonizzati sono pre-compilati anche se il predetto rendiconto è stato inviato con stato di approvazione provvisorio (es. preconsuntivo o approvato dalla Giunta). A tal fine, si invita ciascun ente locale ad anticipare la trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati, sia pur provvisorie. Si segnala, infatti che, in assenza delle richiamate informazioni all'interno della citata Banca Dati, ciascun ente locale è tenuto ad inserire manualmente gli **impegni di spesa** a tutto il 31 dicembre 2022.

Al riguardo, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2022, se approvato e non ancora trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2022. Si precisa, inoltre, che per le seguenti voci del modello COVID-19/2022, Sezione 2 – Spese

- U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
- U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato
- U.2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale

sono prospettati i valori trasmessi dall'ente a BDAP – Bilanci Armonizzati e inseriti nel DCA Rendiconto finanziario Uscite nella colonna “Previsioni definitive competenza (CP)”. Si chiarisce,

ad ogni buon conto, che, come per il 2020 e il 2021, tali dati non incidono sulla certificazione, ma sono posti solo a titolo informativo. A tal fine, per maggiori chiarimenti, si rinvia a quanto meglio precisato negli appositi paragrafi dedicati alle Minori e Maggiori spese 2022 COVID/19.

Infine, si segnala che, nel caso di trasmissione dei dati alla BDAP-Bilanci Armonizzati in un momento successivo al manuale inserimento degli stessi nel modello COVID-19/2022 – *Sezione 2 – “Spese”*, ovvero, in caso di nuova trasmissione dei dati in via definitiva alla BDAP-Bilanci Armonizzati:

- fino a quando l’ente non ha acquisito il modello CERTIF-COVID-19/2022, il sistema procederà, nel giorno successivo alla nuova trasmissione, a sovrascrivere le informazioni già presenti nel modello COVID-19/2022 determinando la sua cancellazione. Come già precisato nel paragrafo B.1, per la Colonna (a) - “Accertamenti 2021/2022”, rimane inteso che, ai fini del riallineamento dei dati nei modelli COVID-19/2022 si rende necessario, in ogni caso, la riacquisizione del modello COVID-19/2022 con conseguente verifica e conferma dei dati sovrascritti, avvalendosi della Funzione di “*Acquisizione/Variatione modello*” dal Menu Funzionalità “*Gestione modello*”;
- se l’ente ha già acquisito il modello CERTIF-COVID-19/2022, il sistema non procederà, nel giorno successivo alla nuova trasmissione, a sovrascrivere le informazioni già presenti nel modello COVID-19/2022, al fine di non annullare il modello CERTIF-COVID-19/2022 il cui iter è in corso. Al fine di consentire al sistema di sovrascrivere le informazioni già presenti, si rende necessario riacquisire il modello COVID-19/2022 avvalendosi della Funzione di “*Acquisizione/Variatione modello*” dal Menu Funzionalità “*Gestione modello*”.

Si precisa, inoltre, che la sovrascrizione dei dati della colonna a) interesserà solo le informazioni delle celle con fonte BDAP, mentre restano ferme le informazioni pre-compilate da fonte F24 e ACI.

Colonna (b) - “Impegni/Stanzamenti 2019 (b)”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della *Sezione 2* sono pre-compilate. Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella rispettiva colonna del modello COVID-19 per la certificazione 2021. Ne consegue, pertanto, che i dati non sono modificabili.

Gli enti che, pur essendo stati tenuti all’invio non risultano aver acquisito il modello COVID-19 propedeutico alla compilazione e all’invio della certificazione per l’anno 2021, al fine della trasmissione della certificazione per l’anno 2022 di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge

n. 4 del 2022, sono tenuti all'acquisizione del citato modello COVID-19 per l'anno 2021, previa apposita richiesta di apertura del predetto modello alla casella di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it e conseguente autorizzazione.

Colonna (c) - “Differenza”:

Il sistema riporta, in automatico, la differenza, per ciascuna voce interessata, tra le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della *Sezione 2*.

Colonna (d) - “Minori spese 2022 COVID-19”:

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le minori spese per l'anno 2022 rilevate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle minori spese per utenze o buoni pasto derivanti dalla chiusura degli uffici, per mensa scolastica in ragione della mancata fornitura dei pasti, ecc.

Si ritiene opportuno segnalare che le eventuali economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2022 per spese impegnate nel 2021 e certificate nel 2021 fra le maggiori spese COVID-19, coperte dai ristori specifici di spesa o dal Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti 2020 e 2021, devono essere dichiarate fra le minori spese nella certificazione 2022, inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “Minori spese 2022 “COVID-19” (d)” della *Sezione 2 - Spese del modello COVID-19/2022*.

In tal modo, infatti, si realizza la compensazione delle partite in termini di saldo in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, previsto entro il 31 ottobre 2023, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Rimane inteso che le economie rilevate liberano risorse che possono essere eventualmente utilizzate per le medesime finalità nell'esercizio 2022.

Allo stesso modo, le eventuali economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2022 dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 su impegni di spesa 2021, se non sono state certificate come minori spese nel 2021, in quanto non note prima, devono altresì essere dichiarate nella certificazione COVID-19/2022 fra le minori spese, secondo le stesse modalità sopra riportate. Le risorse che si liberano possono essere utilizzate, altresì, per le stesse finalità nell'esercizio 2022.

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione parte corrente:

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l'esercizio 2022 nel bilancio di previsione 2022-2024, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021. Ai fini della certificazione, rileva, pertanto, fra le minori spese, la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione derivante dalla sostituzione delle entrate normalmente reperite dall'ente (entrate proprie), oggetto di accantonamento al richiamato Fondo, con le entrate provenienti da risorse statali.

Colonna (e) - "Maggiori spese 2022 COVID-19":

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le maggiori spese per l'anno 2022 sostenute (impegnate) per gli interventi resisi necessari a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle maggiori spese per:

- Personale: a tempo determinato e/o interinale per finalità strettamente connesse all'emergenza (es. polizia municipale) con esclusione della spesa di personale per l'ordinaria attività amministrativa degli enti. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli straordinari al personale a tempo indeterminato per le finalità connesse all'emergenza. A tal riguardo, si precisa che la predetta spesa per il personale non può andare oltre la data del 31 marzo 2022 (termine dello stato d'emergenza) ovvero sino al termine dell'anno scolastico 2021-2022 per la spesa del relativo personale;
- Beni e Servizi: dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, materiale per la sanificazione/servizi di igienizzazione, plexiglass, ecc., nonché noleggio macchinari sanificazione e/o scuolabus per potenziamento servizi trasporto;
- Investimenti: pc e dispositivi per smart working/didattica a distanza, inclusi gli oneri per il potenziamento delle connessioni, tramezzi per garantire distanziamento, gazebo, rifacimento infissi per ricambio d'aria, impianti areazione, tinteggiatura con vernici igienizzanti, e in ogni caso, interventi che possano essere considerati piccoli investimenti di adeguamento di spazi e locali;
- Trasferimenti correnti e contributi investimenti: contributi a imprese, famiglie e associazioni del territorio in difficoltà economica conseguente all'emergenza epidemiologica peggiorata dalla crisi energetica; restano esclusi contributi non

strettamente legati all'emergenza (es. pubblicazioni libri, manifestazioni culturali, sagre, generiche iniziative per "stimolare" la ripresa economica, ecc.). Rientrano, altresì, tra le spese ammissibili, come specificato al primo periodo, anche quelle per sostenere l'aumento della spesa per energia elettrica e gas: a) delle società partecipate dall'ente nonché delle società concessionarie; b) delle famiglie/imprese del territorio in difficoltà economica conseguente al Covid-19 e/o all'incremento della spesa per energia elettrica e gas (non già coperta da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private).

Si precisa, altresì, che non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.), ad eccezione delle maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) "Ristori specifici spesa" e/o con le risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021.

Si aggiunge, inoltre, che nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2022 non devono essere riportate le spese, connesse all'emergenza da COVID-19, impegnate nel 2022 se tali spese sono già state incluse nella certificazione trasmessa per l'anno 2020 e/o 2021 come quota del fondo pluriennale vincolato di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

In analogia, si precisa che nella richiamata colonna (e) non deve essere riportata la quota di competenza dell'esercizio 2022 relativa ai contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021, in quanto già oggetto di certificazione COVID-19 nell'anno 2021.

Con particolare riferimento ai trasferimenti, si precisa che la restituzione delle somme di cui all'articolo 63 del decreto-legge n. 73 del 2021 assegnate, per centri estivi, con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, non utilizzate nel 2021 e da restituire entro il 31 marzo 2022, ai sensi del citato DM del 24 giugno 2021, deve essere dichiarata in corrispondenza della voce "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali".

Da ultimo, per quanto attiene ai trasferimenti ad altri enti locali della quota di risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, e/o altri trasferimenti, si precisa quanto segue:

- Unione di comuni che gestisce la polizia locale, ivi inclusa la riscossione delle sanzioni: l'Unione darà evidenza nel modello della eventuale perdita derivante dalle minori sanzioni e non dovrà indicare come "Maggiori spese 2022 "COVID-19" il trasferimento della quota parte di risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020,

all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, ai comuni facenti parte dell'Unione. In analogia, il comune facente parte dell'Unione beneficiario del trasferimento della quota parte del fondo non dovrà indicare come “Maggiori spese 2022 “COVID-19” le spese sostenute con le risorse derivanti dal trasferimento;

- Ente locale capofila: l'Ente darà evidenza nel modello della eventuale perdita derivante dalle minori entrate e non dovrà indicare come “Maggiori spese 2022 “COVID-19” il trasferimento della quota parte di risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, ai comuni associati. In analogia, il comune associato beneficiario del trasferimento della quota parte del fondo non dovrà indicare come “Maggiori spese 2022 “COVID-19” le spese sostenute con le risorse derivanti dal trasferimento.

Si invitano, in ogni caso, gli enti interessati a casistiche particolari di contattare direttamente la casella di posta elettronica dedicata.

Agevolazioni TARI

Ai fini della certificazione COVID-19, le politiche agevolative concesse nel 2022 rilevano, nei casi specifici sotto riportati, fra le maggiori spese, secondo le modalità di seguito esplicitate.

A tal proposito, si richiama preliminarmente l'attenzione sulle novità normative introdotte nel 2022 circa l'utilizzo del c.d. “Fondone” 2020-2021. In particolare, l'articolo 40, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, ha introdotto la possibilità per i comuni di prevedere per il 2022 riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021, con conseguenti deliberazioni riguardanti le relative riduzioni da approvare, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.

A tal fine, si precisa che per gli “eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021” sono da intendersi gli “eventuali avanzi COVID” derivanti dal c.d. “Fondone” 2020-2021, ovvero gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 – anche oltre i limiti di cui alla

Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021 - e dall'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente, ai fini della certificazione COVID-19 relativa al 2022, le agevolazioni TARI rilevano secondo le modalità di seguito riportate:

- a) le politiche agevolative TARI adottate nel 2022 per utenze domestiche e non domestiche, ivi incluse quelle adottate entro il 31 luglio scorso ai sensi del richiamato articolo 40, comma 5-ter del decreto-legge n. 50 del 2022, effettuate a valere sulle risorse confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021 del Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2020, nei limiti dell'importo di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, ai fini della certificazione COVID-19 del 2022, non rilevano le maggiori spese impegnate nel 2022 per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni;
- b) le politiche agevolative TARI adottate nel 2022 a valere sulle ulteriori risorse in avanzo derivanti dal c.d. "Fondone" 2020-2021, ovvero sulle risorse del Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2020, oltre i limiti di cui alla richiamata Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021, nonché sulle risorse del Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2021, adottate esclusivamente nel rispetto delle finalità ed entro i termini di cui all'articolo 40 comma 5-ter, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono, invece, rilevanti ed oggetto di certificazione. In tal caso, infatti, ai fini della certificazione COVID-19 del 2022, le maggiori spese impegnate nel 2022, devono essere riportate nella colonna "Maggiori spese 2022 "COVID-19" (e)" della Sezione 2 del Modello COVID-19/2022, in corrispondenza del codice di spesa U.1.04.02.00.000 "Trasferimenti correnti alle famiglie", in caso di agevolazioni TARI per utenze domestiche o del codice di spesa U.1.04.03.00.000 "Trasferimenti correnti a Imprese", in caso di agevolazioni TARI per utenze non domestiche.

Sono invece confermate anche per il 2022 le modalità di certificazione delle agevolazioni TARI a valere sulle risorse di cui ai ristori specifici di spesa non utilizzate nel 2021 e, pertanto, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2021, come di seguito riportate:

- c) le politiche agevolative TARI per utenze domestiche adottate a valere sulle risorse relative al ristoro specifico di spesa di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021, devono essere certificate rilevando le maggiori spese in corrispondenza della voce U.1.04.02.00.000 "Trasferimenti correnti alle famiglie";
- d) le politiche agevolative TARI per utenze non domestiche a valere sulle risorse di cui al ristoro specifico di spesa ex articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, devono essere

dichiarate rilevando le maggiori spese in corrispondenza della voce U.1.04.03.00.000 “Trasferimenti correnti a Imprese”.

Ciò premesso, si ricorda che ciascun ente locale avrebbe dovuto contabilizzare l'entrata TARI al lordo della riduzione derivante dalle agevolazioni concesse e, con giro contabile, neutralizzare l'entrata registrata al lordo di tale riduzione, rilevando una spesa di importo corrispondente all'agevolazione stessa, contabilizzando il corrispondente impegno di spesa alla voce di bilancio con codice di spesa U.1.04.02.00.000 “Trasferimenti correnti alle famiglie”, in caso di agevolazioni TARI per utenze domestiche o alla voce di bilancio con codice di spesa U.1.04.03.00.000 “Trasferimenti correnti a Imprese”, in caso di agevolazioni TARI per utenze non domestiche.

Ciò posto, nel caso in cui non sia stata adottata la procedura di contabilizzazione come sopra indicata, si segnala che, ai soli fini della certificazione COVID-19/2022, le politiche agevolative TARI devono essere comunque rilevate come maggiori spese secondo le indicazioni prospettate nei casi da b) a d) sopra riportati.

Spese per energia elettrica e gas

Per far fronte al rincaro dei costi per l'energia elettrica e il gas, il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, e successive modifiche e integrazioni, introduce la possibilità per gli enti locali di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse inerenti al Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Ne consegue, pertanto, che ciascun ente locale è tenuto ad indicare nel modello COVID-19/2022, le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del richiamato Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie.

Nel modello COVID-19/2022, inoltre, ciascun ente locale è tenuto ad indicare anche le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022. Ciò al fine di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall'ente a causa dell'incremento degli oneri per energia elettrica e gas.

Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 39, del decreto-legge n. 104 del 2020 e articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 e/o derivante da ristori specifici di spesa, costituito in sede di riaccertamento ordinario

Gli enti sono tenuti a riportare la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale) costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2022 finanziate dalle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021 e/o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di spesa (confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021 e/o assegnati nel 2022) riportati nella riga (E) "Ristori specifici spesa" del Modello. Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.4.2 il quale prevede che *"il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*.

Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2022 - 1° bimestre 2023

Gli enti locali sono tenuti a riportare la quota parte dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese COVID-19 sottoscritti nel 2022 e di competenza nell'anno 2023, limitatamente agli oneri relativi al primo bimestre 2023.

Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.2, lettera b), il quale prevede che al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di beni o servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa *"imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato"*.

Riga (D) “Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19”:

Il sistema riporta, in automatico, rispettivamente, la somma delle singole righe delle colonne “Minori spese 2022 COVID-19” (d) e “Maggiori spese 2022 COVID-19” (e).

Riga (E) “Ristori specifici spesa”:

Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di spesa trovano pre-compilata la cella “Ristori specifici spesa (E)” (colonna e). Il valore prospettato dal sistema somma gli importi dei ristori di spesa assegnati nell’anno 2022, di seguito elencati, e gli importi dei ristori di spesa assegnati negli anni 2020 e 2021 e confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2021.

- e) articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente l’incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, istituito dall’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017, per consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19. Al riguardo si precisa che, ai fini della compilazione della riga (E) “Ristori specifici spesa” è considerata la quota parte dell’assegnazione 2022 del predetto fondo attribuita per il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19 (pari a metà del contributo assegnato con DPCM 24 settembre 2020);
- f) articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, articolo 40, comma 3, decreto-legge n. 50 del 2022, articolo 16, comma 1, decreto-legge n. 115 del 2022 e articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, concernenti il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;
- g) articolo 39 del decreto-legge n. 73 del 2022 concernente Fondo per sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli – promozione e potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell’attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
- h) articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020, concernente Fondo per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

- i) articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 e articolo 36, del decreto-legge n. 50 del 2022 concernenti l'incremento Fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale fino al 30 giugno 2022.

Si segnala che nella cella "Ristori specifici spesa (E)" non saranno inseriti ristori di spesa derivanti da disposizioni normative diverse da quelle sopra richiamate.

Al riguardo, è stato predisposto il prospetto Modello RISTORI COVID-19/2022, disponibile, per i soli enti beneficiari dei richiamati ristori specifici di spesa, all'interno del sistema web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>.

Per visionare il modello RISTORI COVID-19/2022 è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it> e richiamare, dal Menu Funzionalità "Gestione modello" presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Interrogazione/cancellazione Modello", selezionare il codice ente - descrizione, esercizio finanziario (2022), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante "CONFERMA".

Riga (F) "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori":

Il sistema riporta, in automatico, la differenza tra la riga "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)" della colonna (e) e la riga "Ristori specifici spesa (E)".

B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese

Elenco 1 – Dettaglio della voce "Altro" del codice di III livello E.1.01.01.00.000 "Imposte, tasse e proventi assimilati".

Codice III e IV Livello	Tipologia Entrata
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

Elenco 2 – Dettaglio della voce “Altro” del codice di III livello U.1.03.02.00.000 “Acquisto di servizi”.

Codice III e IV Livello	Tipologia Spesa
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo
U.1.03.02.10.000	Consulenze
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
U.1.03.02.99.000	Altri servizi

B.4 Modello COVID-19-Delibere/2022

Il modello COVID-19-Delibere/2022 è da compilarsi obbligatoriamente per tutti gli enti locali che hanno modificato e/o valorizzato una o più celle del modello COVID-19/2022, Sezione 1 “Entrate”, colonna (d) - “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)”, esclusivamente in caso di aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti nel 2022 rispetto al 2019, e/o colonna (e) – “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)”, esclusivamente in caso di riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti nel 2022 rispetto al 2019. Il modello COVID-19-Delibere/2022 è da compilarsi altresì obbligatoriamente per tutti gli enti locali che hanno valorizzato una o più celle del modello COVID-19/2022, Sezione 1 “Entrate”, colonna (f) - “Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022)”.

Il richiamato modello ha la finalità di raccogliere, per ciascuna voce di entrata, eventualmente modificata o valorizzata nelle suddette colonne (d) e/o (e) e eventualmente valorizzata nella colonna (f), le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o

la tariffa in vigore nel 2022, le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l'aliquota e/o tariffa in vigore nel 2021 e/o nel 2020 e/o nel 2019, nonché le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull'esercizio 2022.

Il citato modello COVID-19-Delibere/2022, strutturato, per le prime 4 colonne, in modo identico alla Sezione 1 del modello COVID-19/2022 "Entrate" (cfr. paragrafo "B.1 Sezione 1 del modello COVID-19/2022 - "Entrate"), è composto da ulteriori n. 12 colonne da compilare a cura degli enti. In particolare, gli enti sono tenuti a compilare per le:

- j) Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto 2019): esclusivamente numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2022, nonché numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l'aliquota e/o tariffa pre-vigente;
- k) Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019): esclusivamente numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2022, nonché numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l'aliquota e/o tariffa pre-vigente;
- l) Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 – 2022): numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche su aliquote e/o tariffe per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull'esercizio 2022, nonché numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l'aliquota e/o tariffa pre-vigente.

Con particolare riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", nel ribadire che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2022 sono relative all'anno d'imposta 2021 rispetto al precedente, si precisa che per tale voce, in corrispondenza delle colonne del modello denominate "Numero Delibera/Decreto anno 2022" e "Data Delibera/Decreto anno 2022" devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2021. Analogamente, per tale voce, in corrispondenza delle colonne del modello denominate "Numero Delibera/Decreto pre-vigente" e "Data Delibera/Decreto pre-vigente" devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l'aliquota nel 2021 e/o nel 2020. L'elenco dei provvedimenti e dei relativi dati di riferimento inseriti nel citato modello "COVID-19-Delibere/2022", secondo le indicazioni di cui sopra, sarà riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione da parte degli enti locali che hanno compilato il modello "COVID-19-

Delibere/2022” e riportati nel modello “CERTIF-COVID-19/A/2022” (cfr. paragrafo “C.1 Contenuti del modello di certificazione CERTIF-COVID-19/2022 e CERTIF-COVID-19/A/2022”).

C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19/2022 E CERTIF-COVID-19/A/2022 E ISTRUZIONI PER L’INVIO TELEMATICO

C.1 Contenuti del modello di certificazione CERTIF-COVID-19/2022 e CERTIF-COVID-19/A/2022

Il modello della certificazione “CERTIF-COVID-19/2022” è compilato con le informazioni inserite nel modello COVID-19/2022 *Sezione 1 - “Entrate” e Sezione 2 - “Spese”*, ad eccezione delle voci relative ai ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e ai ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati nel medesimo anno che sono compilati dall’ente beneficiario delle risorse, al fine di evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate e non utilizzate per specifici ristori di spesa.

Si riportano, di seguito i collegamenti tra le celle del modello “**CERTIF-COVID-19/2022**” e le celle del modello “**COVID-19/2022**”:

- l’importo nella cella corrispondente alla **riga** “*Totale minori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)*” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 1 “*Totale minori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)*”;
- l’importo nella cella corrispondente alla **riga** “*Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)*” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 2 “*Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)*” - colonna (d);
- l’importo nella cella corrispondente alla **riga** “*Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)*” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 2 “*Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)*” - colonna (e).

Nella sezione “*RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e Ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati)*” del modello “**CERTIF-COVID-19/2022**” ciascun ente locale è tenuto ad indicare:

- l’ammontare dei ristori specifici di spesa confluito in avanzo vincolato al 31/12/2021 di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa” del precedente paragrafo B.2, e non utilizzato nel 2022;

- l'ammontare dei ristori specifici di spesa assegnati nel 2022, di cui al punto "Riga (E) "Ristori specifici spesa" del precedente paragrafo B.2, non utilizzato nel 2022.

A tal proposito, si segnala che i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 risultanti dalla Certificazione Covid-19 per l'anno 2022, a seguito della verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 31 ottobre 2023, sono soggetti a restituzione se l'ammontare residuo è superiore all'importo di 100 euro. Pertanto, si ritiene che i ristori di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sino all'importo di 100 euro non devono essere restituiti dagli enti locali.

Inoltre, è stata inserita, esclusivamente a titolo informativo, la Sezione "*ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali*", volta ad acquisire le informazioni sugli Organismi partecipati dagli enti locali e, in particolare, sui disavanzi (perdite) riferiti all'anno 2022 derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dei medesimi Organismi aventi riflessi sui bilanci degli enti locali. Si precisa che tali informazioni non influiscono in alcun modo sul saldo complessivo certificato dagli enti locali nell'anno 2022.

Il modello "**CERTIF-COVID-19/2022**" è corredato, per ciascuna voce di entrata per la quale nel modello COVID-19/2022 Sezione 1 "Entrate" è stata modificata o valorizzata una o più celle della colonna (d) "Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)" e/o colonna (e) "Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)" e/o è stata valorizzata una o più celle della colonna (f) "Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022)" delle informazioni riguardanti i provvedimenti (Delibere o Decreti) relativi alle politiche autonome adottate nel 2022 e delle informazioni inerenti i provvedimenti (Delibere o Decreti) relativi alle politiche autonome previgenti, di cui al modello **CERTIF-COVID-19/A/2022**.

In particolare, gli enti locali che hanno compilato obbligatoriamente il modello "**COVID-19-Delibere/2022**", trovano compilato automaticamente dal sistema il modello "**CERTIF-COVID-19/A/2022**" che riporta l'elenco dei provvedimenti e dei relativi dati di riferimento inseriti nel citato modello "**COVID-19-Delibere/2022**", secondo le indicazioni dettagliate al precedente paragrafo "B.4 Modello COVID-19-Delibere/2022".

Da ultimo, si ricorda che il penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che "*A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane,*

ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo.” e che il comma 6.1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione a quanto previsto dal comma 6, prevede che la verifica a consuntivo di cui al richiamato articolo 106 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo.

C.2 Istruzioni per l’invio telematico

L’articolo 13, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2022, prevede la sottoscrizione della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’articolo 45 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato “Valore giuridico della trasmissione”, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

Conseguentemente, gli enti locali sono tenuti ad inviare, **entro il termine perentorio del 31 maggio 2023**, utilizzando esclusivamente l’applicativo web appositamente previsto all’indirizzo [«https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it»](https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it), le informazioni sulle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese COVID-19 di cui al modello **CERTIF-COVID-19/2022** (articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022) e di cui al modello **CERTIF-COVID-19/A/2022**.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all’applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare, dal Menu Funzionalità “**Gestione modello**” presente alla sinistra

della maschera principale dell'applicativo, la funzione di “**Acquisizione modello**” relativa alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, che prospetterà a tutti gli enti locali, il modello “**CERTIF-COVID-19/2022**” e, per gli enti che hanno compilato il modello “**COVID-19-Delibere/2022**”, anche il modello “**CERTIF-COVID-19/A/2022**”.

Dopo aver verificato la correttezza delle informazioni acquisite dal sistema *web* sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del T.U.EE.LL.

Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della certificazione:

- **Fase 1:** utilizzare la funzione “**Certificazione digitale**” per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto “**Scarica Documento**”;
- **Fase 2:** una volta scaricato il documento, apporre la **firma digitale di tutti i soggetti** sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;
- **Fase 3:** accedere nuovamente alla funzione “**Certificazione digitale**” ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto “**Carica Documento Firmato**”. Per procedere con l'invio è necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
- **Fase 4:** è necessario **associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo** ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione);
- **Fase 5:** inviare il documento tramite l'apposito tasto di “**Invio Documento**” presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di “**inviato e protocollato**”.

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”.

Il documento è nello stato di **“Inviato”** nel caso in cui il Sistema è in attesa della valorizzazione del numero di protocollo, lo stato della Certificazione Digitale evolverà automaticamente in **“Inviato e Protocollato”** e non richiederà alcuna attività da parte dell’ente.

A tal proposito, si segnala che, dopo aver trasmesso la certificazione secondo le modalità sopra descritte, è possibile comunque modificare i dati inseriti nei modelli **COVID-19/2022** e **COVID-19-Delibere/2022**, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023. In tal caso l’ente interessato dovrà procedere con una nuova acquisizione dei modelli **COVID-19/2022** e **COVID-19-Delibere/2022** secondo la procedura di cui ai paragrafi A e B. Si precisa, infatti, che, in tal caso, verrà automaticamente annullata la certificazione inviata. Inoltre, per i dati di cui alla colonna (a) delle Sezioni 1 e 2 del modello **COVID-19/2022**, nel caso di trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati successiva al primo invio della certificazione, con la nuova acquisizione del modello **COVID-19/2022**, il sistema prospetterà nello stesso modello i nuovi dati aggiornati. Una volta completato interamente l’iter, l’ente sarà tenuto ad inviare una nuova certificazione, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 e secondo le modalità di cui al presente decreto.

Decorso il termine perentorio del 31 maggio 2023, sarà possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2023.

L’invio tardivo della certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023 è consentito entro il 31 luglio 2023. Gli enti locali che inviano la certificazione tardivamente sono assoggettati alla sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi e del fondo di solidarietà comunale con la gradualità indicata nell’articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Dal 1° agosto 2023 i modelli **“COVID-19/2022”**, **“COVID-19-Delibere/2022”**, **“CERTIF-COVID-19/2022”** e **“CERTIF-COVID-19/A/2022”** saranno bloccati e non sarà consentito l’invio della certificazione digitale.

Si ribadisce che, per le finalità di cui al presente decreto, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, se lo **“stato”** finale del documento riporta la dicitura **“inviato e protocollato”**.

Si precisa che, per le finalità di cui al presente decreto, sarà considerata l’ultima certificazione che risulta nello stato di **“inviato e protocollato”** e che per il rispetto del termine di invio e l’eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione.

Quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it".

Sezione 1 - Entrate

Fonte	Codice III Livello	Codice IV o V Livello	Descrizione Entrata	Accertamenti 2022 (a)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettili- che 2022 (a1)	Accertamenti 2019 (b)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettili- che 2019 (b1)	Differenza (c)	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (d)	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (e)	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022) (f)	Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)	Variazioni entrate (h)
	E.1.01.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati										-
F24	di cui		Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS					-				-	-
F24	di cui		Addizionale comunale IRPEF					-					-
ACI	di cui		Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)					-					-
F24	di cui		Imposta sulle assicurazioni RC auto					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali					-				-	-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					-				-	-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente					-					-
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro					-					-
BDAP - DCA	E.3.01.01.00.000		Vendita di beni					-					-
BDAP - DCA	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)					-					-
	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni										-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni					-				-	-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni					-				-	-
BDAP - DCA	E.3.02.01.00.000		Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.02.02.00.000		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.02.03.00.000		Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.02.04.00.000		Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.04.02.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					-					-
BDAP - DCA	E.3.04.03.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzati					-					-
BDAP - DCA	E.3.05.99.00.000		Altre entrate correnti n.a.c.					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.					-					-
BDAP - DCA	E.4.05.01.00.000		Permessi di costruire					-					-
ENTE	di cui		Quota destinata agli equilibri di parte corrente					-					-
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)													-
Ristori specifici entrata (B)													-
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)													-

Sezione 2 - Spese												
Fonte	Codice III Livello	Codice IV Livello	Descrizione Spesa	Impegni/Stanziam enti 2022 (a)	Impegni/Stanziam enti 2019 (b)	Differenza (c)					Minori spese 2022 "COVID-19" (d)	Maggiori spese 2022 "COVID-19" (e)
BDAP - DCA	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde			-						
BDAP - DCA	U.1.01.02.00.000		Contributi sociali a carico dell'ente			-						
BDAP - DCA	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			-						
BDAP - DCA	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni			-						
BDAP - DCA	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	-		-					-	-
BDAP - DCA	di cui	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			-						
BDAP - DCA	di cui	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			-						
BDAP - DCA	di cui	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			-						
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro			-						
BDAP - DCA	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			-						
BDAP - DCA	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			-						
BDAP - DCA	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie			-						
BDAP - DCA	U.1.04.03.00.000		Trasferimenti correnti a Imprese			-						
BDAP - DCA	U.1.04.04.00.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			-						
BDAP - DCA	U.1.09.02.01.000		Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			-						
BDAP - DCA	U.1.09.99.00.000		Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			-						
BDAP - DCA	U.1.10.01.03.000		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			-						
BDAP - DCA	U.1.10.02.01.001		Fondo pluriennale vincolato			-						
ENTE	di cui		Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 39, del decreto-legge n. 104 del 2020 e articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o derivante da ristori specifici di spesa di cui alla riga (E).									
ENTE			Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2022 - 1° bimestre 2023									
BDAP - DCA	U.2.02.01.00.000		Beni materiali			-						
BDAP - DCA	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali			-						
BDAP - DCA	U.2.03.01.01.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			-						
BDAP - DCA	U.2.03.01.02.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali			-						
BDAP - DCA	U.2.03.03.00.000		Contributi agli investimenti a Imprese			-						
BDAP - DCA	U.2.03.04.00.000		Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali private			-						
BDAP-DCA	U.2.05.02.01.001		Fondi pluriennali vincolati c/capitale			-						
ENTE	di cui		Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020, art. 39, DL n. 104/2020 e articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 costituito in sede di riaccertamento ordinario									
Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)											-	-
Ristori specifici spesa (E)												
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)												-

Fonte	Codice III Livello	Codice IV o V Livello	Descrizione Entrata	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)				Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)				Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022)			
				Numero Delibera/Decreto anno 2022	Data Delibera/Decreto anno 2022	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente	Numero Delibera/Decreto anno 2022	Data Delibera/Decreto anno 2022	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente	Numero Delibera/Decreto anno 2022	Data Delibera/Decreto anno 2022	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente
					E.1.01.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati								
F24	di cui		Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS												
F24	di cui		Addizionale comunale IRPEF												
ACI	di cui		Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)												
F24	di cui		Imposta sulle assicurazioni RC auto												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente												
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro												
BDAP - DCA	E.3.01.01.00.000		Vendita di beni												
BDAP - DCA	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)												
	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni												
BDAP - DCA	E.3.05.99.00.000		Altre entrate correnti n.a.c.												
BDAP - DCA	di cui	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.												

Articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 4/2022

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese commesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2022

DENOMINAZIONE ENTE _____

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. xxxx del xxxx 2022, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 4/2022 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

(dati in euro)

	Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-
Saldo complessivo	-
RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022	
(Ristori specifici di spesa confluanti in Avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e Ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati)	Importo
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	
Anno 2020 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	
Anno 2020 - Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	
2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	
Anno 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	
Anno 2020 - Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	
Anno 2021 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	
Anno 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	
Anno 2022 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n. 178/2020	
Anno 2022 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Incremento Fondo art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 24 c.1 D.L. n. 4/2022 e art. 36 D.L. n. 50/2022	
Anno 2022 - Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all'art. 27, c. 2, D.L. n. 17/2022, all'art. 40, c. 3, D.L. n. 50/2022, all'art. 16, c. 1, D.L. n. 115/2022, all'art. 5, c. 1, D.L. n. 144/2022 (Decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie 1/06/2022 - Allegati B e C; 22/07/2022 - Allegati B e C e _____)	
Anno 2022 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori - Istituzione Fondo per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa di cui all'art. 39, D.L. n. 73/2022 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze _____)	
Totale	-
ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali	
Ripiano disavanzi (perdite) riferiti all'anno 2022 Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	
IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL SINDACO METROPOLITANO	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	

Articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 4/2022

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2023

DENOMINAZIONE ENTE _____

Elenco delibere/decreti

Descrizione Entrata	Tipologia Delibera/Decreto	Numero Delibera/Decreto anno 2022	Data Delibera/Decreto anno 2022	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)				
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019)				
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2022)				
Addizionale comunale IRPEF					
Addizionale comunale IRPEF					
Addizionale comunale IRPEF					

Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli COVID-19/2022 e CERTIF-COVID-19/2022, previsti in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane utilizzano il sito web creato per il "Pareggio di bilancio", a cui si accede mediante l'indirizzo <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>, attivo tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle 24.00.

Modalità di accesso

L'Applicativo supporta tutti i principali browser (Internet Explorer 10 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).

Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menù "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e quindi cliccare su "OK". La volta successiva basterà selezionare "Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo sopra citato.

Identificativo utente (user-ID cioè nome utente) e Password

L'accesso al sistema informatico sarà effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente o mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioè il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente) oppure mediante SPID e Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Gli Enti che sono già in possesso di un'utenza per accedere al "Pareggio di bilancio" potranno utilizzare quest'ultima per accedere e trasmettere i modelli richiesti.

Gli Enti che ancora non hanno un'utenza di accesso al "Pareggio di bilancio" possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it> cliccando sul link [Richiesta Nuova Utenza](#).



Figura 1: pagina iniziale

È necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).

Figura 2: pagina per la richiesta di una nuova utenza

Il modulo prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:

- nome e cognome degli utenti da abilitare alla trasmissione dei dati
- codice fiscale
- Tipologia Ente (provincia/città metropolitana, comune, unioni di comuni, comunità

montane e isolate)

- d. “Descrizione” dell’Ente di propria appartenenza
- e. recapito telefonico
- f. indirizzo e-mail utente

Si consiglia di ricontrollare l’esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono – in modo univoco – l’identificazione utente-ente da parte dell’Amministrazione.

Alla conferma, il sistema invia:

- una e-mail all’utente, contenente l’avvenuta conferma dell’abilitazione richiesta;
- una email all’indirizzo istituzionale dell’Ente, con le credenziali di accesso del nuovo Utente. Sarà cura dell’ente trasmettere le credenziali di accesso all’utente che ne ha fatto richiesta.

Se l’utente è già in possesso di credenziali per l’accesso ad altri applicativi MEF (ad es., certificazione crediti, Partecipazioni, Concessioni, Geocos etc...), non verranno spedite nuove credenziali pertanto dovrà utilizzare quelle già in uso/in suo possesso, per accedere all’applicativo “Pareggio di bilancio”.

Gestione utenze già accreditate e modifica anagrafiche

Si sottolinea l’importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all’applicativo “Pareggio di bilancio”. Attraverso la nuova versione della funzione “Anagrafica Ente -> Gestione Anagrafica Enti/Utenti”, ciascun utente già regolarmente accreditato al Pareggio di bilancio per un dato Ente, può:

- accreditarsi/disabilitarsi ad/da un altro Ente
- accreditare/disabilitare un altro Utente al/dal proprio Ente
- accreditare/disabilitare un altro Utente del proprio Ente, ad un altro Ente

Ad ogni modifica anagrafica il sistema invierà una apposita email di “Aggiornamento Anagrafica Utente” e/o “Aggiornamento Anagrafica Ente” all’indirizzo istituzionale dell’Ente.

Mediante la stessa funzione, è possibile eseguire modifiche delle seguenti informazioni:

- variazione dell’indirizzo di posta elettronica
- recapito telefonico

User-id

La User-ID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).

I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).

Password

La password dovrà essere gestita secondo le seguenti norme:

- a. il sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo “vecchia password” si deve scrivere quella comunicata dall’assistenza tramite mail, nei campi “nuova password” e “conferma nuova password” se ne deve digitare una nuova scelta dall’utente;
- b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;
- c. deve avere una lunghezza minima di 10 caratteri e deve essere composta almeno da:
 - un carattere numerico
 - un carattere maiuscolo
 - un carattere speciale
 - iniziare con una lettera dell’alfabeto
 - essere diversa dal nome, cognome o username
- d. la password deve essere mantenuta riservata;
- e. la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link “cambio password” contenuto nella pagina del nome utente;
- f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validità.

Dopo l’inserimento della nuova password (sia in fase di attivazione nuova utenza, sia per sblocco/cambio password) il sistema richiederà di inserire/confermare tutta una serie di informazioni relative all’utente:

- a. un indirizzo email aziendale
- b. un indirizzo email alternativo a quello aziendale
- c. un numero di telefono cellulare
- d. una domanda segreta da impostare**
- e. la risposta alla domanda segreta**

È estremamente consigliato inserire **una Domanda e una Risposta segreta** in quanto, in caso di smarrimento delle credenziali, l'utente potrà recuperarle in autonomia, risparmiando i tempi di attesa della richiesta di Assistenza. Le credenziali di accesso, una volta risposto correttamente alla domanda segreta, saranno inviate su entrambi gli indirizzi email inseriti precedentemente, e via SMS al numero di cellulare indicato.

Si precisa che la password è strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potrà richiederne una nuova (*reset password*) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@mef.gov.it, specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e l'Ente di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.

“Reset Password”

Utilizzando il link “Reset Password” si accede alle funzioni di amministrazione del proprio profilo utente (figura 4).



Figura 4: Amministrazione del profilo utente

Utilizzando il link **“Desidero cambiare la mia password”** l’utente può aggiornare la propria password.

Utilizzando il link **“Ho dimenticato la mia password”** si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del “Nome Utente” e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.

Utilizzando il link **“Ho dimenticato il mio nome utente”** si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del Codice Fiscale dell’utente, e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.

Utilizzando il link **“Desidero modificare le informazioni del mio account”** l’Utente può modificare tutte le informazioni relative del proprio account: indirizzi email di riferimento, aziendale e alternativo), numero di telefono Cellulare, domanda segreta, risposta alla domanda segreta. Per validare le modifiche deve poi cliccare sul tasto “Salva Modifiche”.

Help Desk

Le funzionalità del sistema informatico “Pareggio di bilancio” ed il loro utilizzo, sono descritte nel “Manuale Utente” (tramite il tasto omonimo del menù contenuto all’interno del sito web dopo essersi autenticati), scaricabile dall’applicazione stessa.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell’applicazione, indicando nell’oggetto “Utenza sistema – richiesta di chiarimenti”. Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e l’ente di appartenenza; l’assistenza tecnica è disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un’ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni – Regole Generali

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito <http://www.java.com/it/> (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

L’assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell’applicativo del “Pareggio di bilancio”: non gestisce il dominio del sito web del “Pareggio di bilancio”.

L’applicativo “Pareggio di bilancio” funziona correttamente al seguente indirizzo: <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it> come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

L’applicativo funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.

Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:

- l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menù, è SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioè quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire il browser e dal menù in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non in linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere il browser. Riaprire di nuovo l'applicativo "Pareggio di bilancio" con il browser all'indirizzo: **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioè bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalità di configurazione dello stesso.
- Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menù in alto a destra.
- Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattività utente (time out), cioè senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sarà pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema.
- Se non si è certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente, sarà la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione".
- Se non si è certi dell'avvenuto invio della certificazione digitale del nuovo saldo di finanza pubblica, la verifica si effettua andando su "Certificazione digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento riporti la dicitura "inviato e protocollato".

Certificato di Sicurezza

Le regole di sicurezza del sistema informatico “Pareggio di bilancio” prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.

Il certificato di protezione del sito è autogenerato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In fase di autenticazione al sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio “Avviso di protezione” sull’attendibilità del certificato.

Cliccando su “SI” si accede al sistema informatico “Pareggio di bilancio” le cui modalità di navigazione e funzionalità sono descritte nel Manuale Utente.